

DGR 1230 DEL 26.10.2001

Procedimenti regionali ricompresi nelle procedure dello Sportello unico e proposta di accordo per la collaborazione tra Regione e Comuni o altri soggetti titolari di Sportello unico per le imprese di cui alla l.r. 24/3/99 n.9

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) e successive modificazioni, che agli articoli dal 23 al 27 prevede disposizioni che attengono all'istituzione degli sportelli unici per le imprese, e in particolare l'articolo 23, comma 2, che assegna alla Regione il ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59);

VISTA la legge 4 novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999);

VISTA la legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal d.lgs 112/98, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") che negli articoli dal 15 al 19 prevede disposizioni sull'istituzione degli sportelli unici delle imprese e sulle procedure per le attività produttive) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni, che, in particolare, agli articoli 19 e 20, prevede disposizioni sull'autorizzazione unica ambientale e, all'articolo 67, prevede disposizioni sulle procedure per il rilascio dell'autorizzazione a tutela dell'inquinamento atmosferico;

VISTA la legge regionale 2 luglio 1999 n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) e successive modificazioni, che, all'articolo 16, disciplina il procedimento di autorizzazione per le grandi strutture di vendita;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 (regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati) e successive modificazioni, applicabile nel territorio regionale nei limiti indicati nelle Deliberazioni della Giunta regionale 1 marzo 2000 n. 271 e 9 marzo 2001 n. 277;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 8 luglio 1999 n. DAGL 1.3.1/43647 che recepisce integralmente l'accordo sancito in Conferenza Unificata nella seduta del 1° luglio 1999;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale del 1° marzo 2000 n. 271 (accordo sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni dello sportello unico da parte dei Comuni di minore dimensione demografica), 1° marzo 2000, n. 272 (modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9) e 28 dicembre 2000, n. 1486 (criteri, parametri e modalità per la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 277 (modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9- 2° provvedimento) che fa salva, quale norma interpretativa di disposizioni esistenti, l'efficacia sul territorio della Regione Liguria della norma con cui si dispone l'obbligatorietà della procedura unica, ed in particolare il comma 2 bis dell'articolo 4 del d.P.R. n. 447/1998, come modificato dal d.P.R. n. 440/2000, che prevede che "ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente".

VISTE le note dei Dipartimenti regionali interessati, contenenti l'indicazione dei procedimenti regionali in materia di attività produttive;

DATO ATTO che si sono svolti incontri tra il Gruppo di lavoro "Sportello unico per le attività produttive"- costituito con atto del Segretario Generale della Giunta regionale n. 554 del 28 luglio 1999 - e le strutture regionali interessate al fine di individuare i procedimenti di competenza regionale rientranti nell'ambito di applicazione dello sportello unico;

VISTE le comunicazioni dei Comuni liguri relative agli sportelli unici istituiti in forma singola o associata ed alla relativa operatività ed il conseguente documento elaborato dal Gruppo di lavoro sullo Sportello Unico che ha provveduto anche all'inserimento dei relativi dati nella pagina web del sito Internet della Regione Liguria (www.regione.liguria.it)

VISTO il documento elaborato dal Gruppo di lavoro sullo "Sportello unico per le attività produttive";

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione del d.P.R. 400/2000 la procedura unificata è stata resa obbligatoria presso tutti gli Sportelli unici istituiti ed operanti e che la mancata attuazione delle disposizioni, oltre che sotto il profilo delle eventuali diverse responsabilità,

rileva anche per gli aspetti inerenti all'efficacia ed alla legittimità, poiché la nuova normativa costituisce parametro di legalità dell'azione amministrativa con specifico riferimento alle disposizioni sulla competenza e sulle procedure di formazione del provvedimento finale unico.

CONSIDERATO che è necessario regolamentare in appositi accordi tra la Regione, i soggetti titolari dello Sportello unico e le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nella procedura, le modalità relative ai rapporti tra gli enti e le conseguenti forme di collaborazione per lo svolgimento del procedimento unico secondo quanto previsto in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 9/1999;

RITENUTO di procedere ad una rilevazione ricognitiva, non esaustiva, dei procedimenti di competenza regionale rientranti nella procedura dello Sportello unico;

RITENUTO di proporre per la parte della Regione Liguria il contenuto generale dell'accordo per la regolamentazione delle forme di collaborazione tra la Regione e gli soggetti titolari di Sportelli unici per le attività produttive al fine di assicurare criteri generali ed omogenei sulla disciplina applicabile;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa:

1. l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente la individuazione non esaustiva dei procedimenti di competenza regionale rientranti nella procedura dello Sportello unico per le attività produttive, che è costantemente aggiornata a cura del Dipartimento regionale competente e pubblicata nelle apposite pagine relative allo Sportello unico nel sito Internet della Regione.
2. l'Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alla proposta di accordo per la definizione delle forme di collaborazione tra la Regione Liguria, i Comuni o gli altri i soggetti titolari dello Sportello unico per le attività produttive e le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nella procedura, per l'attuazione della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, direttamente recepibile dai medesimi enti e che può essere integrato, per gli aspetti attuativi tesi ad una maggior semplificazione delle procedure, a cura del Dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico;
3. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.